

## **TI\_GERICHTE 32.2001.27 vom 23. Februar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-02-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2001.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.27)

FR: TI\_GERICHTE 32.2001.27 du 23 février 2001

IT: TI\_GERICHTE 32.2001.27 del 23 febbraio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 32**

OAI, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1 o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo, se il coniuge ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo o se possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza. Contrariamente al vecchio diritto un assicurato può pertanto soddisfare l'esigenza del periodo minimo di contribuzione senza aver pagato personalmente i contributi (DTF 125 V 253). Queste norme, più favorevoli e introdotte con la 10a revisione dell'AVS, non si applicano tuttavia ai casi d'assicurazione sopraggiunti sotto il vecchio diritto e per i quali il diritto alla rendita è stato rifiutato poiché la condizione della durata minima di contribuzione (vecchio art. 29 cpv. 1 LAVS), non è stato adempiuto (DTF 126 V 5, consid. 1 b pag. 8). 2.3. Va poi rilevato che l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS in vigore fino al 31 dicembre 1996 prevedeva che non erano tenuti a pagare contributi le mogli di assicurati quando non esercitavano un'attività lucrativa, come pure le mogli che lavoravano nell'azienda del marito, se non ricevevano salario in contanti. Con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS (1° gennaio 1997), l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS è stato abrogato e a norma del nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa. Infine, il cpv. 1 lett. c disp. trans. della 10a revisione dell'AVS prevede che le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. 2.4. In concreto, l'assicurata, cittadina italiana, è stata riconosciuta invalida al 42% a partire dal 1° gennaio 1986, con eventuale diritto del pagamento alle prestazioni a partire dal 1° febbraio 1999 in applicazione dell'art. 48 cpv. 2 LAI. L'UAI ha comunque negato l'assegnazione di una rendita non avendo l'assicurata contribuito per almeno un anno all'AVS (doc. \_). Quest'ultima circostanza è del resto stata confermata dall'insorgente nel proprio gravame (doc. \_). Essa ritiene comunque che il periodo di contribuzione sia stato assolto in funzione dei contributi versati dal coniuge. Orbene, in una recente sentenza del 20 ottobre 2000 pubblicata in DTF 126 V 273, il TFA ha precisato che per i casi d'assicurazione intervenuti prima del 1° gennaio 1997 non è possibile rinunciare, retroattivamente, al requisito del versamento personale dei contributi. Per tale motivo una persona assicurata in ragione del proprio domicilio al momento in cui è intervenuta l'invalidità, nel 1985, ma che non aveva versato i propri contributi per la durata minima di un anno, non ha diritto a una rendita d'invalidità neppure dopo l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, indipendentemente dai contributi versati dal coniuge. Il TFA

ha in particolare affermato: " c) Zwar trifft zu, dass laut der am 1. Januar 1997 im Rahmen der 10. AHV-Revision in Kraft getretenen Fassung von art. 6 Abs. 2 IVG bei der Ermittlung der einjährigen Mindestbeitragsdauer für den ordentlichen Rentenanspruch nach IVG keine persönliche Beitragsentrichtung mehr nötig ist (BGE 125 V 253 Erw. 1). Dies verschafft der Versicherten aber noch keinen Anspruch auf eine Invalidenrente. Vielmehr ist Folgendes zu beachten: Die Invalidität gilt laut Art. 4 Abs. 2 IVG als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruch auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat. Vorliegend ist nach dem Gesagten erstellt und im übrigen nicht bestritten, dass der Versicherungsfall (Eintritt der Invalidität bezüglich einer Rente) bereits in den 80er Jahren eingetreten ist. Im damaligen Zeitpunkt waren die versicherungsmässigen Voraussetzungen (einjährige Mindestbeitragsdauer) nach den damals geltenden Rechtsvorschriften unbestrittenmassen nicht erfüllt. Daher könnte die Versicherte nach neuem Recht nur dann Anspruch auf eine Invalidenrente erheben, wenn bei Versicherungsfällen, welche vor dem 1. Januar 1997 eingetreten sind, rückwirkend vom Erfordernis der persönlichen Beitragsentrichtung abgesehen werden könnte. Wie das Eidg. Versicherungsgericht in AHI 2000 S. 174 ff Erw. 3-5 einlässlich dargelegt hat, wollte der Gesetzgeber mit Ausnahme der in Ziff. 1 lit. f Abs. 2 (betrifft Witwenrenten geschiedener Frauen) und Ziff. 1 lit. h (betrifft Staatsangehörige von Ländern ohne Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz) übBest. AHV 10 ausdrücklich geregelten Fälle keine Anknüpfung neuen Rechts an früher eingetretene Versicherungsfälle (erster Staz von Ziff. 1 lit. c Abs. 1 übBest. AHV 10; vgl. ferner BGE 126 V 5 und nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 6. Dezember 1999). Der vorliegende Sachverhalt lässt sich unter keine dieser Ausnahmen subsumieren. Demnach muss es dabei sein Bewenden haben, dass im Zeitpunkt des Versicherungsfalls für eine Rente die versicherungsmässigen Voraussetzungen nicht erfüllt waren und die Versicherte sich nicht rückwirkend auf die erst später in Kraft gesetzten Erleichterungen der 10. AHV -Revision berufen kann. Da sich sodann auch aus dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik vom 14. Dezember 1962 über Soziale Sicherheit nichts zu ihren Gunsten ableiten lässt, hat sie keinen Anspruch auf eine Invalidenrente." Diversa è invece la situazione dell'assicurato il cui diritto alla rendita sorge dopo il 1° gennaio 1997 (DTF 125 V 253). Diversamente da quanto disposto dall'ordinamento precedente l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, con il nuovo diritto un assicurato può adempiere il requisito della durata minima di contribuzione di un anno che schiude il diritto alla rendita ordinaria dell'AVS/AI senza aver personalmente versato contributi. Infine, in una sentenza del 23 marzo 1999 (Pratique VSI 2000 pag. 173, citata nella sentenza sopra riportata), l'alta Corte, in un caso concernente l'assegnazione di una rendita di vecchiaia, ha affermato che alla donna sposata con un assicurato non ancora al beneficio di una rendita, a cui non venne assegnata una rendita di vecchiaia ordinaria in base all'art. 29 cpv. 1 vLAVS, per difetto del periodo minimo richiesto di un anno di contribuzione, anche con l'entrata in vigore della 10a revisione (1° gennaio 1997) il diritto alla rendita non le è dato: questo neppure se la condizione della durata minima di un anno di contribuzione sarebbe attualmente adempiuta, tenuto conto del nuovo art. 29 cpv. 1 LAVS che permette di considerare gli anni nei quali possono essere computati degli accrediti per compiti educativi. In concreto, pertanto, l'assicurata, invalida nella misura del 42% dal 1° gennaio 1986, come indicato dalla Cassa non può beneficiare della rendita d'invalidità, poiché non ha pagato personalmente i contributi durante almeno un anno. Ciò anche se ha avuto due figli, nati nel \_\_\_\_\_, rispettivamente nel \_\_\_\_\_ che le darebbero diritto, applicando la 10a revisione della

LAVS, ad accreditati per compiti educativi. Infatti, il caso di specie si apparenta a quello giudicato dal TFA e pubblicato in DTF 126 V 273 e nel quale, come visto, l'alta Corte ha spiegato i motivi per i quali ai casi d'invalidità sorti prima del 1° gennaio 1997 non si applicano, tranne eccezioni non adempiute in concreto, le norme introdotte dalla 10.a revisione dell'AVS. In queste circostanze, il TCA non può che respingere il ricorso e confermare la decisione dell'amministrazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.